

## **Permesso e conversione per minore età**

Posto che il minore straniero non accompagnato ai sensi della normativa dello Stato non può essere respinto alla frontiera e non può essere espulso dal territorio dello Stato, lo stesso ha diritto a permanere legittimamente all'interno del territorio dello Stato con un permesso di soggiorno rilasciato dal Questore. L'art 10 della l. 47 \2017 elenca le due tipologie di permesso di soggiorno rilasciabile al minore; il primo per minore età rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed e' valido fino al compimento della maggiore età. Tale permesso di soggiorno è rilasciato ai minore straniero non accompagnato rintracciati nel territorio nazionale e segnalati alle autorità competenti. A tal proposito si ricorda la circolare emanata dal Ministero dell'Interno, dipartimento di pubblica sicurezza che sottolinea come **si possa procedere** al rilascio del permesso di soggiorno per minore età pur in assenza del passaporto o di altro documento equipollente, quale requisito esplicitamente previsto dal DPR 394\1999. Seconda tipologia di permesso di soggiorno rilasciabile al minore è quello denominato per motivi familiari e rilasciato ai minori di quattordici anni affidati stabilmente ad un adulto anche se non parente entro il quarto grado, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente. La stessa tipologia di permesso di soggiorno è rilasciabile anche al minore di oltre quattordici anni affidato stabilmente ad un adulto pur non essendo parente entro il quarto grado, o sottoposto a tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Chiaramente se il minore dovesse formalizzare richiesta di protezione internazionale il permesso di soggiorno rilasciato sarebbe conseguente alla sua formalizzazione , ovvero per richiesta asilo.

## **Conversione del permesso di soggiorno**

La Legge 47\ 2017, in tema di misure di accompagnamento verso la maggiore età e di integrazione di lungo periodo, ha disposto che il mancato rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la conversione del permesso di soggiorno dei MSNA al compimento del 18 esimo anno di età, **non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.**

La legge 47 ha previsto l'applicazione del silenzio assenso ai sensi della legge 241\1990 articolo 20 commi 1, 2 e 3.

La legge in oggetto ha anche ribadito che **il tribunale per i minorenni**, nel caso in cui un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, **può disporre**, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, **l'affidamento ai servizi sociali**, fino al compimento del **ventunesimo anno di età**. In tali casi, laddove lo straniero non abbia i requisiti per accedere alla conversione, le Questure, potranno procedere al rinnovo, biennale, del permesso di soggiorno per affidamento in precedenza posseduto, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.